

## LINEE GUIDA PER EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE DI BOWLING

### CONFERMA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI ALLA DATA DEL 9 OTTOBRE 2020

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO e IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, in vigore dal successivo 8 ottobre 2020, (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020);

atteso che l'art. 5 co1 del suddetto Decreto dispone che nelle more dell'adozione di nuovi provvedimenti *"continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità"*;

preso atto che le riportate disposizioni stabiliscono che la non obbligatorietà di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, c.d. mascherina, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, mentre permane l'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private;

ferme restando tutte le disposizioni:

- delle Linee guida già pubblicate dalla FISB, secondo quanto previsto dalle Linee Guida dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con conseguenti protocolli da applicare;
- dei Regolamenti Federali ufficiali;


al fine di una corretta e coerente applicazione del combinato disposto delle suddette norme,

**PRECISANO**

- che le indicate disposizioni governative **autorizzano la rimozione della mascherina durante l'azione di gioco del singolo atleta (lancio della boccia) mentre impongono di indossarla per il resto della permanenza nella sede di gara da parte di tutti i presenti, compresi i giocatori non impegnati direttamente nell'azione di gioco;**
- che gli Ufficiali di Gara e i Responsabili dell'organizzazione si adopereranno per l'osservanza di tutte le disposizioni richiamate, con le facoltà e i poteri previsti dai Regolamenti Federali ufficiali, a tutela della salute generale;
- che, pertanto, **ogni altra disposizione, emanata con riferimento all'attività degli Ufficiali di Gara e riferibile all'osservanza del protocollo anticovid 19 durante le competizioni deve ritenersi superata dal presente provvedimento.**

**Si confida nel buon senso di tutti i partecipanti, a vario titolo, alle competizioni e nella loro osservanza alle prescrizioni in vigore.**

Il Commissario Straordinario  
Stefano Rossi



Il Vice Commissario Straordinario  
Dott. Alvio La Face